



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

### N. 50 IN SEDUTA DEL 28/5/2014

<b>OGGETTO</b>	<i>ADOZIONE VARIANTE PARZIALE AL PRG PER MODIFICA DLLE PREVISIONI VIARIE AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 4 LETT.G) L.R. 61/85 - LOCALITA' BORGO SAN GIOVANNI</i>
----------------	---

Nell'anno duemilaquattordici addì 28 del mese di maggio alle ore 16:56 nella Residenza Municipale, si è riunito il Consiglio Comunale. Eseguito l'appello risulta:

			Presente	Assente
1	Casson Giuseppe	Sindaco	X	
2	Tiozzo Fasiolo Daniel	Presidente	X	
3	Fornaro Dario	Vice Presidente		X
4	Bullo Claudio	Vice Presidente		X
5	Mancini Massimo	Consigliere Anziano		X
6	Donin Renzo	Consigliere Comunale		X
7	Boscolo Bisto Mauro	Consigliere Comunale	X	
8	Montanariello Jonatan	Consigliere Comunale	X	
9	Boscolo Alessandro	Consigliere Comunale	X	
10	Pizzo Roberto	Consigliere Comunale	X	
11	Penzo Matteo	Consigliere Comunale		X
12	Boscolo Papo Christian	Consigliere Comunale	X	
13	Tiozzo Compini Romina	Consigliere Comunale	X	
14	Zanni Domenico	Consigliere Comunale	X	
15	Dolfin Marco	Consigliere Comunale		X
16	Ravagnan Andrea	Consigliere Comunale		X
17	Voltolina Andrea	Consigliere Comunale	X	
18	Lanza Marco	Consigliere Comunale		X
19	Scarpa Gianfranco	Consigliere Comunale	X	
20	Boscolo Cappon Marcellino	Consigliere Comunale	X	
21	Tiozzo Brasiola Daniele	Consigliere Comunale		X
22	Boscolo Capon Beniamino	Consigliere Comunale		X
23	Guarnieri Fortunato	Consigliere Comunale		X
24	Malaspina Massimiliano	Consigliere Comunale	X	
25	Boscolo Gilberto	Consigliere Comunale	X	

Partecipa alla seduta il dott. Cavallari Maria Cristina Segretario del Comune

Il Sig. Tiozzo Fasiolo Daniel nella sua qualità di Presidente Consiglio Comunale, assunta la presidenza e riconosciuta la validità della adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- il suddetto P.R.G. prevede che l'Amministrazione Comunale realizzi una viabilità di quartiere che colleghi via Cesare Buozi con via Luigi Cadorna;
- in data 07/10/2013 prot. n. 42759 la ditta Sky immobiliare srl ha presentato un'istanza di modifica urbanistica della viabilità in questione, in quanto, ricadendo la via di progetto centralmente alle aree di proprietà della ditta, priverebbe la stessa della possibilità edificatoria derivante dal lotto;
- la proposta progettuale sopraccitata non risulta accoglibile in quanto farebbe ricadere il tracciato viario nel lotto di proprietà di un'altra ditta che di fatto risulta non aderente alla proposta andando così a ledere la capacità edificatoria scaturente dal lotto;
- la proposta però ha rilevato alcune manchevolezze del tracciato stradale da realizzare che di fatto ricadrebbe, oltre che al centro del lotto dei richiedenti, anche nella zona di rispetto adibita a parco ferroviario non edificabile pertanto si ritiene, per dare accesso ad entrambi i lotti ancora da edificare, di approntare una modifica viaria;

### VISTA

- la richiesta della ditta Sky immobiliare di poter utilizzare la capacità edificatoria scaturente dalle aree di sua proprietà e preso atto che la modifica da attuare consiste nella definizione della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di una viabilità con la realizzazione di due rotonde al termine delle vie Luigi Cadorna e Cesare Buozi;

### CONSIDERATO CHE:

- la modifica alla viabilità in questione, se attuata, concede ad entrambi i lotti da edificare la possibilità di accesso e la loro capacità edificatoria;
- la costruzione di parte della strada costituisce un onere a carico dei proprietari dei lotti;
- per attuare la modifica urbanistica in questione è necessario procedere alla adozione ed approvazione di una apposita variante al P.R.G., in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare la L.R. 61/85;

### VISTI

- l'art. 50, comma 4 lett. g) della L.R. 61/85, il quale che recita "Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7 le varianti parziali che interessano "le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore";
- l'art. 48, comma 1 della L.R. 11/2004, il quale recita "Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate,

- o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (60) nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61...";
- l'art. 12, comma 1 della L.R. 55/2012, che recita "Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).";

RITENUTO per le considerazioni sopra espresse, di accogliere la richiesta di definizione della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di rotonde al termine di via Luigi Cadorna e di via Cesare Buozzi e di adottare di conseguenza una variante parziale al P.R.G. per modifica delle previsioni viarie ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. g) della L.R. 61/85,

DATO ATTO che la variante al PRG è stata inoltrata per il parere di competenza al Settore Lavori Pubblici in data 25/11/2013 prot. n. 52128 e che lo stesso ha risposto in data 13/12/2013 prot. 56784 esprimendo parere favorevole (allegato 1);

VISTO l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

DATO ATTO che la proposta di deliberazione ed i relativi elaborati tecnici, in adempimento al disposto di cui all'art. 39 del DLgs 33/2013, sono stati pubblicati nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE", sezione "Pianificazione e governo del territorio", del sito web dell'ente così come previsto dalla norma

preso atto del parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'art. 49 Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, in atti nell'archivio informatico dell'ente;

udito il dibattito, il tutto riportato integralmente nel verbale della seduta;

con voti favorevoli 11, contrari 1 (Boscolo Gilberto), astenuti 2 (Malaspina Massimiliano e Scarpa Gianfranco), espressi mediante sistema computerizzato, su 14 Consiglieri presenti;

### **DELIBERA**

1. di adottare, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, una variante parziale al P.R.G. per modifica delle previsioni viarie ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. g) della medesima legge regionale, con modifica della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di una viabilità con la realizzazione di due rotonde al termine delle vie Luigi Cadorna e Cesare Buozzi;
  - Estratto di mappa fg 36 – scala 1: 2000;
  - Estratto C.T.R. – scala 1:2000;
  - Estratto aerofotogrammetria – scala 1:2000;
  - Estratto P.R.G. – scala 1:5000;
  - estratto P.R.G. tav. 13.3.5 – scala 1:2000.
2. di disporre che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;
3. di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/95, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;
4. di demandare al dirigente del settore urbanistica, i successivi adempimenti procedurali come previsti dall'articolo 50 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n. 61.

**Letto approvato e sottoscritto.**

IL Segretario  
Cavallari Maria Cristina  
FIRMATO DIGITALMENTE

IL Presidente Consiglio Comunale  
Tiozzo Fasiolo Daniel  
FIRMATO DIGITALMENTE

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- la Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 1399 del 15 maggio 2007 pubblicata nel B.U.R. n. 51 del 05-06-2007 ha approvato ai sensi dell'art. 46 della L.R. 61/85 la Variante Generale al P.R.G. del Comune di Chioggia, e che la stessa è stata approvata definitivamente con deliberazione n. 2149 del 14 luglio 2009 pubblicata nel B.U.R. n. 63 del 04-08-2009;
- il suddetto P.R.G. prevede che l'Amministrazione Comunale realizzi una viabilità di quartiere che colleghi via Cesare Buozzi con via Luigi Cadorna;
- in data 07/10/2013 prot. n. 42759 la ditta Sky immobiliare srl ha presentato un'istanza di modifica urbanistica della viabilità in questione, in quanto, ricadendo la via di progetto centralmente alle aree di proprietà della ditta, priverebbe la stessa della possibilità edificatoria derivante dal lotto;
- la proposta progettuale sopraccitata non risulta accoglibile in quanto farebbe ricadere il tracciato viario nel lotto di proprietà di un'altra ditta che di fatto risulta non aderente alla proposta andando così a ledere la capacità edificatoria scaturente dal lotto;
- la proposta però ha rilevato alcune manchevolezze del tracciato stradale da realizzare che di fatto ricadrebbe, oltre che al centro del lotto dei richiedenti, anche nella zona di rispetto adibita a parco ferroviario non edificabile pertanto si ritiene, per dare accesso ad entrambi i lotti ancora da edificare, di approntare una modifica viaria;

### VISTA

- la richiesta della ditta Sky immobiliare di poter utilizzare la capacità edificatoria scaturente dalle aree di sua proprietà e preso atto che la modifica da attuare consiste nella definizione della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di una viabilità con la realizzazione di due rotonde al termine delle vie Luigi Cadorna e Cesare Buozzi;

### CONSIDERATO CHE:

- la modifica alla viabilità in questione, se attuata, concede ad entrambi i lotti da edificare la possibilità di accesso e la loro capacità edificatoria;
- la costruzione di parte della strada costituisce un onere a carico dei proprietari dei lotti;
- per attuare la modifica urbanistica in questione è necessario procedere alla adozione ed approvazione di una apposita variante al P.R.G., in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia, in particolare la L.R. 61/85;

### VISTI

- l'art. 50, comma 4 lett. g) della L.R. 61/85, il quale che recita "Sono adottate e approvate dal comune con la procedura prevista ai commi 6 e 7

- le varianti parziali che interessano "le modifiche alle previsioni viarie purché non interferiscano con la viabilità di livello superiore";
- l'art. 48, comma 1 della L.R. 11/2004, il quale recita "Fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT), il comune non può adottare varianti allo strumento urbanistico generale vigente salvo quelle finalizzate, o comunque strettamente funzionali, alla realizzazione di opere pubbliche e di impianti di interesse pubblico, al recupero funzionale dei complessi immobiliari dismessi dal Ministero della difesa di cui all'articolo 1, comma 259, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", all'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati, con le procedure di cui all'articolo 50, comma 3, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 e successive modificazioni (60) nonché quelle disciplinate dall'articolo 50, commi da 4 a 8 e 16, della legge regionale 27 giugno 1985, n. 61...";
  - l'art. 12, comma 1 della L.R. 55/2012, che recita "Fino al riordino complessivo della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 e comunque non oltre il 31 dicembre 2013, le varianti allo strumento urbanistico generale, consentite in deroga al divieto di cui all'articolo 48, comma 1, della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 alla data di entrata in vigore della presente legge e quelle previste dal presente capo, possono essere adottate fino all'approvazione del primo piano di assetto del territorio (PAT).";

**RITENUTO** per le considerazioni sopra espresse, di accogliere la richiesta di definizione della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di rotonde al termine di via Luigi Cadorna e di via Cesare Buozzi e di adottare di conseguenza una variante parziale al P.R.G. per modifica delle previsioni viarie ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. g) della L.R. 61/85,

**DATO ATTO** che la variante al PRG è stata inoltrata per il parere di competenza al Settore Lavori Pubblici in data 25/11/2013 prot. n. 52128 e che lo stesso ha risposto in data 13/12/2013 prot. 56784 esprimendo parere favorevole (allegato 1);

**VISTO** l'art. 78, comma 2 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento delle Autonomie Locali", il quale prescrive che gli amministratori degli enti locali, così come definiti dall'art. 77, comma 2 del medesimo Decreto, devono astenersi dal prendere parte alla discussione e alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o loro parenti e affini al 4° grado di parentela, con la precisazione che l'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta a specifici interessi dell'amministratore o dei suoi parenti e affini fino al 4° grado;

**ACQUISITI** i prescritti pareri di cui all'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

### **DELIBERA**

6. di adottare, ai sensi e per gli effetti di quanto indicato dall'art. 50, comma 6 della L.R. 61/85, una variante parziale al P.R.G. per modifica delle previsioni viarie ai sensi dell'art. 50, comma 4 lett. g) della medesima legge regionale,

con modifica della viabilità di progetto prevista dal P.R.G. e della realizzazione di una viabilità con la realizzazione di due rotonde al termine delle vie Luigi Cadorna e Cesare Buozzi;

- Estratto di mappa fg 36 – scala 1: 2000;
- Estratto C.T.R. – scala 1:2000;
- Estratto aerofotogrammetria – scala 1:2000;
- Estratto P.R.G. – scala 1:5000;
- estratto P.R.G. tav. 13.3.5 – scala 1:2000.

7. di disporre che la variante adottata sia depositata, a disposizione del pubblico, entro 5 giorni dall'adozione, per dieci giorni consecutivi, presso il Settore Urbanistica- servizio Pianificazione del Comune di Chioggia e della Provincia, in libera visione;
8. di dare atto che, ai sensi dell'art. 50, comma 6 della L.R. 61/95, nei venti giorni successivi ai dieci di deposito chiunque può presentare osservazioni alla variante adottata;
9. di demandare al dirigente del settore urbanistica, i successivi adempimenti procedurali come previsti dall'articolo 50 della Legge Regionale 27 Giugno 1985 n. 61.



**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere FAVOREVOLE ai sensi dell'art.49 del D. Lgs.18.08.2000, n.267.

12/01/2014

Il Dirigente Settore Urbanistica  
(Mohammad Talieh Noori)  
FIRMATO DIGITALMENTE